



Comune di
Riva San Vitale

05–22 MM concernente la revisione del Regolamento comunale concernente la video sorveglianza sul territorio del Comune di Riva San Vitale

Lodevole
Consiglio comunale
Riva San Vitale

Gentili signore
Egregi signori Consiglieri comunali

Il Regolamento in oggetto si riferisce all'art. 6 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) in particolare, tramite l'Incaricato cantonale della protezione dei dati, è stato elaborato un Regolamento tipo che tenga conto della videosorveglianza del demanio pubblico definendo e delimitando i vari tipi di modalità di sorveglianza del suolo comunale e meglio come da testo di cui al sito: <https://www4.ti.ch/can/sqcds/pd/temi/videosorveglianza>.

La ripresa del demanio pubblico e l'utilizzo delle immagini deve essere conforme al diritto federale, alle disposizioni generali in materia di protezione dei dati, nonché convergenti con i relativi principi riconosciuti attualmente dalla prassi e dalla dottrina.

Nel corso degli anni l'Incaricato cantonale alla protezione dei dati si è espresso in modo dettagliato sull'impiego delle immagini rilevate sul suolo comunale (v. ripresa sul piazzale scolastico o presso gli stabili comunali), pertanto il Comune con la presente revisione del Regolamento del 2010 intende garantire la libertà individuale e il diritto alla protezione dei dati personali pur facendo rispettare le norme comunali in vigore.

L'ente pubblico con l'uso della videosorveglianza deve applicare il principio della proporzionalità garantendo la sicurezza e l'ordine pubblico, tenendo conto della natura e della gravità degli eventi rilevati e verificando se non esistano misure altrettanto efficaci, ma meno invasive, per raggiungere lo scopo perseguito (sussidiarietà della video sorveglianza).

Deve, inoltre, valutare se sia garantito un rapporto ragionevole tra lo scopo e la violazione delle libertà individuali e dei diritti di personalità (in particolare, del diritto alla privacy e della libertà di movimento) delle persone interessate che ne può conseguire.

Per contrastare alcuni fenomeni di violazione della legislazione comunale (v. Regolamento rifiuti o Ordinanza sul littering e vandalismi) l'Esecutivo terrà conto della potenzialità di invasione dei diritti del cittadino. Infatti, la videosorveglianza deve essere preposta alla prevenzione e alla repressione dei soli reati di natura penale.

Anche per quanto riguarda la prevenzione e la repressione di altri eventi di ordine pubblico e di sicurezza, quali il disturbo della quiete pubblica o altro atto relativo al patrimonio, verranno considerati approcci alternativi alla sola dissuasione e repressione tramite videosorveglianza, quali ad esempio le campagne didattiche e di sensibilizzazione accompagnate da mirati interventi di Polizia in loco.

Ritenuto che il Regolamento oggetto di revisione risale ormai a oltre 10 anni dalla sua applicazione, si è ritenuto opportuno procedere ad un nuovo documento che possa rispettare le nuove indicazioni della legislazione e delle direttive dell'Incaricato cantonale.

Fatte pertanto le premesse di cui sopra, si sottopone al Consiglio comunale la revisione generale del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio di Riva San Vitale e meglio come da documento allegato.

Contenuti del Regolamento

Art. 1 Viene indicato il campo di applicazione del Regolamento demandando in particolare all'Ordinanza del Municipio per le procedure di esecuzione.

Art. 2 Questo nuovo articolo, indicato dall'incaricato della protezione dei dati, formula una chiara distinzione tra i concetti di videosorveglianza dissuasiva e osservativa.

Art. 3 Il Municipio, ritenuta la necessità di un'osservazione del territorio giornaliera, delega a funzionari dirigenti designati con risoluzione municipale, la facoltà di esame delle immagini ai fini della sorveglianza dissuasiva e osservativa a supporto della Polizia comunale.

Art. 4 La norma si collega a quanto indicato nell'art. 2 e in particolare alle modalità di installazione di telecamere a tempo determinato.

Art. 5 La descrizione dettagliata dei principi garantisce alla popolazione l'uso corretto delle immagini e il principio della proporzionalità in relazione al rispetto della libertà individuale e della privacy del cittadino.

Art. 6 Nessuna osservazione di rilievo.

Art. 7 Il presente articolo propone la modifica del numero delle ore/giorni di conservazione delle immagini da 4 giorni (96 ore) a 7 giorni, ciò permette di garantire una visione delle immagini anche in periodi di festività o in relazione alla sorveglianza dissuasiva.

Art. 8 Al Municipio spetta la vigilanza sulla corretta applicazione del Regolamento tenuto conto in particolare della garanzia riguardante i luoghi e i soggetti interessati. In tale ambito viene segnalato che la videosorveglianza situata presso gli edifici comunali non riguarda il personale e la cittadinanza a cui il rispetto della libertà personale e la privacy è garantita.

Le immagini rilevate presso gli stabili comunali non possono quindi essere utilizzate al di fuori degli scopi previsti dal presente Regolamento.

Art. 9 L'entrata in vigore è prevista con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale e abroga ogni altra norma comunale in materia.

Visto quanto precede si invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio del Comune di Riva San Vitale.
2. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale.

Con ossequi.

Per il Municipio

Il Sindaco:

La Segretaria:

Antonio Guidali

Lorenza Capponi

<i>Gestione</i>	<i>Opere pubbliche</i>	<i>Petizioni</i>
		•